

COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA

PROVINCIA DI VICENZA



REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

ALL'IMPOSTA SUL REDDITO

DELLE PERSONE FISICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina in via generale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
5. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 2

Deliberazione dell'aliquota

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., la deliberazione dell'aliquota d'imposta nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. Sempre al Consiglio Comunale spetta la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni.
3. In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

TITOLO II GESTIONE DELL' ENTRATA

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'i.r.p.e.f. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Campolongo sul Brenta alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Imponibile

1. L'addizionale è calcolata applicando l'aliquota d'imposta al reddito complessivo del contribuente determinato ai fini dell'i.r.p.e.f. in base alle vigenti disposizioni di Legge, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5
Aliquota

1. L'aliquota dell'imposta viene stabilita nella misura di 0,2 punti percentuali.

Art. 6
Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00.
2. Se il reddito imponibile ai fini i.r.p.e.f. supera la soglia di esenzione di cui al comma precedente l'addizionale comunale è dovuta applicando l'aliquota d'imposta al reddito complessivo.

Art. 7
Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere uniformi a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Gli uffici comunali competenti forniscono tutte le necessarie informazioni al fine di rendere pubbliche le aliquote, nonché i diversi adempimenti posti a carico del cittadino.

TITOLO III
RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 8
Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 05.10.2007, nonché da ogni altra disposizione normativa vigente.

Art. 9
Rimborsi

1. Il rimborso di entrate versate e non dovute è disposto dal responsabile designato per la gestione dell'entrata, su istanza del contribuente, oppure d'ufficio, qualora sia stato direttamente riscontrato.
2. La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge che disciplina i rimborsi relativi all'i.r.p.e.f.
3. L'istanza, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla copia delle ricevute di versamento e di tutta la documentazione utile che consenta all'ufficio di pervenire all'adozione del provvedimento di rimborso.
4. In caso di diniego il responsabile dell'entrata è tenuto a comunicarne le motivazioni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2011.